

N. 3621

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1998

—————

Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante
l’introduzione di collegi binominali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il completamento delle riforme del sistema elettorale italiano è, indubbiamente, uno degli obiettivi principali e prioritari che il Parlamento deve portare a termine in questa Legislatura. Finora, le modifiche in senso maggioritario sono state introdotte principalmente grazie allo strumento referendario, che però presenta i noti limiti derivanti dalla sua funzione meramente abrogativa.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di ridurre alcuni degli aspetti più problematici dell'attuale sistema. Nell'ambito del sistema maggioritario la trasformazione dei collegi uninominali in binominali presenta, a tal fine, indubbi vantaggi.

Il fenomeno del trasformismo, problema di grande attualità in questa fase di travaglio politico e di trasformazione, potrebbe ridursi per la presenza di due eletti nello stesso collegio. Tale compresenza, infatti, comporterebbe un nuovo tipo di controllo, derivante dal giudizio degli elettori, confortati da un rapporto che permarrebbe fortissimo con il «superstite», qualora uno dei due eletti dovesse cambiare schieramento. Tutto ciò lasciando inalterata l'autonomia del singolo parlamentare.

Comunque, in caso di passaggio da uno schieramento all'altro di uno degli eletti l'elettorato del collegio non si troverebbe privo di rappresentanza, in quanto continuerebbe ad essere rappresentato dall'altro eletto.

Sotto un aspetto più generale, invece, la presentazione di due candidati abbinati eviterebbe il rischio di possibili pericolose egemonie da parte del maggior partito di ogni coalizione. La scelta dei due candidati

abbinati per il collegio maggioritario risulterebbe più consona all'attuale contesto politico italiano, caratterizzato dalla frammentazione delle forze politiche e dalla presenza, in ciascuno degli attuali principali schieramenti, di portatori di tradizioni, ideologie e posizioni politiche diversificate.

Queste istanze hanno finora portato alcune forse politiche a schierarsi su posizioni contrarie al maggioritario e favorevoli, se non ad un ritorno al sistema proporzionale, quantomeno al mantenimento di una rilevante quota proporzionale. Tali partiti potrebbero trovare riconoscimento ed il necessario spazio in un sistema maggioritario non uninominale.

Un altro rilevante risultato derivante dal collegio binominale, legato alla possibilità di presentare contestualmente in ogni collegio candidati appartenenti a diverse componenti di ogni coalizione, sarebbe il recupero di una quota di astenuti. È noto, infatti, che le astensioni sono state recentemente incrementate dal rifiuto di votare per un candidato troppo distante dalla propria identità politica.

Infine, i due candidati potrebbero appartenere ai due sessi, nel rispetto di un'identificazione crescente dell'elettorato femminile con le proprie rappresentanti componenti di ogni coalizione. Questa possibilità, che non ha quindi nulla di coercitivo, contrariamente alle quote, costituisce un'opportunità offerta ai movimenti ed ai partiti per la ricerca di un maggiore consenso.

Il collegio binominale sarà, quindi, anche lo strumento per tradurre dalle parole ai fatti la dichiarata preoccupazione di alcune forze politiche rispetto alla progressiva

diminuzione dei voti espresso, nonchè alla diminuzione delle donne elette, verificatasi in Italia dopo l'introduzione del sistema maggioritario uninominale.

Il sistema elettorale migliorerebbe da un punto di vista complessivo per le maggiori opportunità di scelta offerte agli elettori, e

porterebbe nella direzione di un sistema più rappresentativo.

In ques'ottica l'articolo unico del disegno di legge propone l'istituzione di collegi elettorali binominali in sostituzione degli attuali uninominali. Conseguentemente il disegno di legge dispone la revisione delle circoscrizioni territoriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Collegi binominali)

1. Nelle competizioni elettorali che utilizzano il sistema maggioritario, le candidature presentate da ogni coalizione, movimento politico o partito sono due per ciascun collegio.

2. Allo scopo di lasciare invariato il numero dei seggi da assegnare, si procede, preventivamente, alla revisione dei collegi elettorali esistenti, dimezzandone il numero e raddoppiandone la circoscrizione territoriale, sulla base di collegi binominali.

3. Per ogni collegio risultante dalla revisione di cui al comma 2, sono assegnati entrambi i seggi alla coalizione, al movimento politico o al partito che ha riportato il maggior numero di voti.